

*Ordinanza Sindacale n. 40*

*Misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni concernenti l'attività scolastica.*

**IL SINDACO**

**Premesso che:**

- l'organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da covid-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e in data 11 marzo 2020 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sino al 31 luglio 2020 e prorogato con diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri fino al 31 gennaio 2021;

**Preso atto** che i DPCM adottati in materia fino a quello del 3 Novembre 2020 hanno disposto misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid – 19 sull'intero territorio;

**Preso atto** che il Presidente del Consiglio dei Ministri considerando l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei numero dei contagi su tutto il territorio nazionale, ha previsto nel DPCM del 3 novembre 2020 ulteriori misure stringenti per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus assunte in seguito all'analisi dei dati epidemiologici;

- **Richiamata** l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 90 del 15 novembre 2020 che ha disposto che "..... con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria.....";

- **Preso atto** dell'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 92 del 23 novembre 2020 che ha disposto ".....con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive".

- **Ritenuto** che la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi



# COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA

## PROVINCIA DI SALERNO

della scuola primaria fissata per il giorno 25 novembre 2020 risulta allo stato incompatibile con l'evolversi della situazione epidemiologica a livello locale caratterizzata da un aumento del numero di contagi sul territorio comunale;

- **Tenuto conto** della necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus a tutela della salute dei cittadini, a fronte dell'incremento dei casi registrati sul territorio;
- **Visto** l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- **Vista** la legge 689/1981;
- **Richiamato** il D. lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;
- **Visto** l'art. 117 del D. Lgs n. 112/1998 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni e agli enti locali;

### ORDINA

1. La sospensione delle attività scolastiche in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria e secondaria fino al giorno **5 dicembre 2020**.
2. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

### INFORMA

*che a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990, avverso al presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al T.A.R. di Salerno per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.*

La presente ordinanza è notificata a : - Prefettura di Salerno; - Albo pretorio del comune di Giffoni Valle Piana; - agli istituti scolastici interessati dal provvedimento; - all'ufficio scolastico regionale

Dalla Residenza Municipale, 24 novembre 2020

Il Sindaco

**Antonio GIULIANO**